

L'anno millenovecentosettantasette il giorno 14 del mese di Marzo, in Palermo, nella sede dell'Associazione Albergatori della Provincia di Palermo, sita in Via M. Stabile n.119 Palermo.

T R A

L'Associazione Albergatori della Provincia di Palermo, rappresentata dal suo Presidente, Dr. Paolo Ponte, con l'intervento dei Signori: Rag. E. Galeotti, Dr. S.re Di Giovanni, Dr. V. De Martino, Dr. A. Parlato, Dr. V. Sole, assistiti dal sig. Ferdinando Di Mercione da una parte

E

la FILCAMS-CGIL, rappresentata dai sig. Filippo Di Piazza, Giuseppe Giannilivigni, Di Stefano Giuseppe,

la FISASCAT-CISL, rappresentata dai Segretari sig. Bonadonna Giuseppe e sig. Chiofalo Nunzio e dai sig. Bignardelli Maurizio, Scalisi Salvatore, Alfieri Vittorio, Torre Italo, Russo, Guglia, Cippolla, assistiti dal segretario USP-CISL Dr. Domenico Bignardelli dall'altra parte,

si é stipulato il seguente accordo:

Art.1 - L'Associazione Albergatori della Provincia di Palermo dichiara di riconoscere ed applicare integralmente il CCNL per i dipendenti da Alberghi e Pubblici Esercizi del 14 Luglio 1976.

Art.2 - Per quanto concerne il contratto integrativo provinciale del 1.2.1974 tutte le aziende alberghiere in conformità alle disposizioni del C.C. (libro V titolo 10) e per la produzione di effetti di cui all'art.196 del CCNL, si impegna a continuare e darne applicazione per tutti i dipendenti già in servizio in data antecedente al 31.12.1976.

Art.3 - Le aziende Alberghiere corrisponderanno ai dipendenti una quota salariale aggiuntiva, terzo elemento non assorbibile nelle misure di:

- a) L. 33.500 nelle aziende di lusso e 1° categoria;
- b) L. 23.000 nelle aziende di seconda categoria.

Detta quota aggiuntiva, terzo elemento, non é cumulabile con i benefici di cui all'art.2.

Art.4 - Per quanto concerne gli Alberghi a carattere stagionale e villaggi turistici si conviene che la retribuzione di tutti i dipendenti verrà maggiorata nelle seguenti misure:


- a) del 20% per rapporto di lavoro inferiore a 1 mese;
- b) del 15% per rapporto di lavoro da 1 a 2 mesi.

Art.5 - Per quanto concerne i servizi extra e le consegne e le rotture le Parti si impegnano ad incontrarsi entro il 31 Maggio 1977 per definire gli opportuni accordi e regolamentazioni.

Art.6 - Il presente accordo ha validità dal 1° Gennaio 1977.

Letto, confermato e sottoscritto.

(seguono le firme)



Al compimento del 18° anno di età sarà corrisposta al lavoratore la normale retribuzione del personale di età superiore.

Peraltro, nelle aziende alberghiere e nei campeggi, quando il minore abbia raggiunto una anzianità di due anni di servizio, consegnerà il diritto a ricevere il trattamento della corrispondente qualifica anche se non abbia raggiunto gli anni 18.

Norma transitoria — Sino al 31 dicembre 1980 valgono le paghe-base nazionali previste dai rispettivi Contratti nazionali di lavoro di ogni settore vigenti al 30 giugno 1978, per gli alberghi diurni i trattamenti retributivi previsti alla lettera b) della norma transitoria di cui all'art. 7 e per i campeggi le paghe-base nazionali di cui all'allegato 6¹.

CAPO V Indennità di contingenza

Art. 84 - L'indennità di contingenza costituisce un elemento integrante della retribuzione e la sua corresponsione è regolata per:

Aziende alberghiere, Pubblici esercizi, Stabilimenti balneari, Alberghi diurni, Campeggi, dall'Accordo nazionale 14 luglio 1976 per l'applicazione del congegno della scala mobile negli alberghi e pubblici esercizi².

L'indennità di contingenza non spetta al personale dei pubblici esercizi retribuito a percentuale.

Nota a verbale — Le parti si danno reciprocamente atto:

1) che in forza dell'art. 40 del C.C.N.L. 9 febbraio 1978 per i dipendenti da stabilimenti balneari e della lettera b) della norma transitoria all'art. 7 del presente contratto si è adempiuto al conglobamento degli importi dell'indennità di contingenza maturata sino al 31 luglio 1975 nella paga-base del personale dipendente dagli stabilimenti balneari, marini, fluviali, lacuali e piscinali e del personale dipendente dagli alberghi diurni;

2) che per il personale suddetto, in forza degli artt. 43 e 46 del C.C.N.L. 9 febbraio 1978 per i dipendenti da stabilimenti balneari e della lettera b) della norma transitoria all'art. 7 del presente Contratto si sono adottati, con le diverse decorrenze convenute, gli importi più alti di ciascun raggruppamento della contingenza maturata nel periodo 1° febbraio 1975-31 gennaio 1977 del personale dipendente dagli alberghi e pubblici esercizi dando attuazione all'art. 2 dell'Accordo nazionale 14 luglio 1976 per l'applicazione della scala mobile nel settore degli alberghi e dei pubblici esercizi.

Imprese di viaggi e turismo sino al 30 aprile 1981 dall'Accordo interconfederale 14 febbraio 1975 e dall'Accordo di rinnovo del 14 luglio 1977¹.

A decorrere dal 1° maggio 1981 gli importi dell'indennità di contingenza per i dipendenti di età superiore ai 18 anni verranno uniformati a quelli in vigore alla stessa data per il settore alberghi e pubblici esercizi.

Le eventuali differenze potranno essere assorbite fino a concorrenza sui superminimi individuali od assegni ad personam qualora esistenti.

CAPO VI Assorbimenti

Art. 85 - *Pubblici esercizi; Aziende alberghiere; Stabilimenti balneari; Alberghi diurni; Campeggi* — Gli aumenti salariali derivanti dall'applicazione dal 1° gennaio 1981 della nuova scala parametrica di cui all'art. 7 verranno coperti da assorbimento fino a concorrenza utilizzando esclusivamente laddove esistenti:

a) quote aggiuntive o terzi elementi provinciali nella misura massima di lire 5.000 lorde mensili;

¹ Vedere gli allegati 6 e 7.

² Vedere gli allegati 1 e 2.